

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 18.02.2009 CON LA  
SOCIETA W:A.M. 08, RELATIVA ALL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE  
IN LOCALITA' SAN VINCENZO A TORRI

Schema di convenzione

Repubblica Italiana

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ..... alle ore ..... in Scandicci,  
presso .....,  
dinanzi a me ..... senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti  
espressamente e concordemente rinunciato, col mio consenso, sono personalmente  
comparsi:

- Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, non in proprio, bensì in qualità di  
Dirigente del Settore \_\_\_\_\_ del Comune di Scandicci, (Partita IVA n°  
00975370487), e come tale domiciliato per la suddetta carica presso la Sede Municipale;

- Sig. RAVEGGI Alberto nato a Firenze il 21.11.1948, residente in Piazza F.lli Vezzosi n°.  
3, località San Vincenzo a Torri nel comune di Scandicci, codice fiscale  
RVGLRT48S21D612H nella sua qualità di legale rappresentante della W.A.M. 08 S.r.l.  
con sede a Scandicci, località San Vincenzo a Torri, Piazza Vezzosi 5, codice fiscale  
05823890487;

PREMETTONO:

- che la Società W.A.M. 08 S.r.l., in virtù di convenzione stipulata in data 18.02.2009,  
rep. 89920, ai rogiti del Notaio Dott. A. Venturini, è concessionaria per un periodo di  
cinque anni – prorogabile fino ad un massimo di 60 anni – del diritto di superficie  
relativo all'area sulla quale ha realizzato l'impianto distribuzione carburanti in località  
San Vincenzo a Torri, catastalmente individuata al NCT del Comune di Scandicci nel  
foglio di mappa 59 dalle particelle n° 432, 434, 436 e 438;
- che la citata convenzione prevede:
  - che la Società W.A.M. 08 S.r.l. paghi un canone annuo anticipato relativo al diritto di  
superficie concesso pari a € 20.000, aggiornato a partire dalla seconda rata nella  
misura pari al 75% (settantacinque per cento) dell'incremento ISTAT dei prezzi al  
consumo per le famiglie di impiegati e operai;
  - che, in caso di ritardo nel pagamento delle rate annuali, il Concessionario sarà  
tenuto a corrispondere, a titolo di penale, una maggiorazione degli importi dovuti  
pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) per ogni giorno di ritardo;
  - che se il ritardo nei versamenti si protrae per più di un anno, è facoltà del Comune  
dichiarare decaduta la presente convenzione, dopo aver messo in mora la Società  
W.A.M. 08 S.r.l. o i suoi aventi causa, intimandole il pagamento di quanto dovuto  
entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto di intimazione;

- che con deliberazione C.C. n. 146 del 21.12.2010 è stato disposto di accogliere la richiesta della Società W.A.M. 08 S.r.l. di pagamento rateizzato delle somme dovute a titolo di canone per il diritto di superficie sia per l'anno 2010 che per i successivi, con l'obbligo per la predetta Società di stipulare idonea polizza fideiussoria a garanzia del corretto e puntuale pagamento dei canoni rateizzati;
- che con successiva deliberazione n. del in considerazione delle difficoltà incontrate dalla W.A.M. 08 S.r.l. ad ottenere una polizza fideiussoria di durata pluriennale a garanzia del pagamento dei canoni rateizzati, il Consiglio Comunale ha autorizzato la società a stipulare una polizza fideiussoria di durata annuale con obbligo di rinnovo ad ogni scadenza;
- che inoltre con la citata deliberazione C.C. n. ... del ..... è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, ed assunte le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto

## SI CONVIENE E STIPULA

### ART.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il presente atto integra la convenzione stipulata in data 18.02.2010, rep. 89920, ai rogiti del notaio Dott. A. Venturini, relativa all'area sulla quale la Società W.A.M. 08 S.r.l. ha realizzato un impianto distribuzione di carburanti in località S. Vincenzo a Torri, al fine di consentire la rateizzazione del pagamento del canone dovuto per il diritto di superficie, costituito con la convenzione medesima per la durata di cinque anni.

### ART. 2 – RATEIZZAZIONE DEL CANONE

La richiamata convenzione, stipulata in data 18.02.2009, ha fissato il canone relativo al diritto di superficie in € 20.000 annui, aggiornato a partire dalla seconda rata nella misura pari al 75% (settantacinque per cento) dell'incremento ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, da pagare nei termini riportati in premessa cui si rimanda. La Società W.A.M. 08 S.r.l. ha pagato il canone relativo all'anno 2009 pari ad € 20.000 in data 13.03.2009 prima di procedere al ritiro del permesso di costruire relativo all'impianto di distribuzione di carburanti.

La quota dovuta a titolo di canone per l'anno 2010 ammonta a € 20.195 (canone aggiornato all'incremento ISTAT dei prezzi). Tale canone, non pagato nei termini previsti dalla sopra citata convenzione, ossia entro il giorno 18.02.2010, risulta soggetto alle penali previste dall'art. 2 della citata convenzione, ammontanti a € 6.383,20 (calcolo riferito alla data del 31.12.2010), oltre agli interessi legali, maturati alla data del 31.12.2010, per € 173,80.

La somma totale dovuta per l'anno 2010, ammontante pertanto a complessivi € 26.752, è rateizzata con le modalità riportate nello schema allegato sotto la lettera "A" alla presente convenzione. Le parti danno atto che la società W.A.M. 08 S.r.l. ha provveduto al pagamento della rata relativa al 2010 in data .....

Il canone dovuto per gli anni 2011, 2012 e 2013 è rateizzato con le modalità riportate nel medesimo schema allegato sotto la lettera "A" al presente atto.

### ART. 3 - GARANZIE

A garanzia del pagamento dei canoni dovuti, oggetto della rateizzazione autorizzata con il presente atto, la Società W.A.M. 08 S.r.l. ha prodotto una polizza fideiussoria con scadenza il ..... rilasciata da ....., a prima chiamata e senza preventivo obbligo di escussione del debitore principale, per un importo complessivo di € .....

La società W.A.M. 08 S.r.l. con il presente atto si obbliga a rinnovare la polizza fideiussoria ad ogni scadenza fino al pagamento di tutte le rate previste al precedente art. 2 o, in mancanza di rinnovo, a corrispondere all' Amministrazione Comunale l'importo della rata prevista per l'anno di riferimento - calcolato secondo le modalità indicate nell'allegato "A" al presente atto - in via anticipata entro il giorno 8 gennaio.

Le parti stabiliscono sin da ora che, in mancanza di rinnovo della polizza fideiussoria o di pagamento anticipato dei canoni rateizzati, il Comune ha la facoltà di dichiarare decaduta la convenzione stipulata in data 18.02.2009, rep. 89920 con conseguente estinzione del diritto di superficie a favore della W.A.M. 08 S.r.l. o suoi aventi causa. In tal caso il Comune di Scandicci potrà acquisire la proprietà delle costruzioni insistenti sull'area concessa in diritto di superficie, senza corrispondere alcun indennizzo alla Società W.A.M. 08 S.r.l. o ai suoi aventi causa. Qualora, invece, il Comune non sia interessato ad acquisire, in tutto o in parte, le opere realizzate dal concessionario, quest'ultimo sarà tenuto a provvedere a propria cura e spese alla demolizione di tali costruzioni, nonché alle necessarie opere di bonifica del sito, ove necessarie, secondo le modalità ed i termini che il Comune indicherà.

### ART. 4 – CONDIZIONE E TERMINI DI EFFICACIA DELLA CONVENZIONE. ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI.

La durata della presente convenzione è fissata fino all'intervenuto pagamento delle rate previste al precedente art. 2.

Gli obblighi assunti con il presente atto sono vincolanti per il firmatario, e saranno integralmente trasferiti a qualsiasi altro soggetto mandatario o acquirente che a lui si sostituisca o succeda.

Il concessionario, o suo avente causa, si impegna pertanto ad inserire negli eventuali atti di trasferimento a terzi del diritto di superficie clausole mediante le quali l'acquirente

assume nei confronti della Pubblica Amministrazione tutti gli obblighi derivanti dal presente atto, trasmettendo alla Pubblica Amministrazione stessa copia delle relative note di trascrizione.

#### ART. 5 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione, o comunque derivante dalla stessa, è rimessa alla competenza del giudice ordinario del Foro di Firenze.

#### ART. 6 – CONTROLLO E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE. REGOLAMENTAZIONE DI SPESE.

Tutte le spese di stipulazione del presente atto sono a carico della Società WAM08 S.r.l. La presente convenzione verrà registrata e trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Firenze a cura e spese del Concessionario. Ai fini della registrazione si invocano i benefici di cui al DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione ed in piccola parte scritto di mio pugno su n. ....facciate fino a questo punto, ho letto ai comparenti i quali l'approvano e con me lo sottoscrivono.